

Edizione di mercoledì 21 febbraio 2018

IVA

Liquidazione periodica Iva: particolarità per il quarto trimestre

di Raffaele Pellino

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2018 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

BILANCIO

Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina: la permuta aziona la decadenza

di Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Proroga dell'iper - ammortamento per gli immateriali

di EVOLUTION

IVA

Liquidazione periodica Iva: particolarità per il quarto trimestre

di Raffaele Pellino

Con l'avvicinarsi del termine (**28 febbraio**) di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva per il quarto trimestre 2017, si pone l'attenzione su alcune particolarità di compilazione del **quadro VP**, strettamente connesse all'ambito soggettivo.

Un primo comportamento da segnalare è quello dei soggetti con **liquidazione trimestrale “per opzione”** di cui all'[**articolo 7 D.P.R. 542/1999**](#).

Come precisato nelle istruzioni al quadro VP, detti soggetti devono presentare la comunicazione *“anche per il quarto trimestre solare”* (ancorché l'[**articolo 7, comma 1, lett. a\) D.P.R. 542/1999**](#) dispone l'effettuazione delle liquidazioni periodiche per i *“primi tre trimestri solari”*), **senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio** da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del *“pro rata”*).

Tuttavia, il **versamento dell’Iva** dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di **“conguaglio” annuale**, entro **l’ordinario termine di versamento** previsto per la dichiarazione annuale, ossia il prossimo **16 marzo** (si rammenta che il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla **dichiarazione dei redditi**, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo).

Nello specifico, detti contribuenti, nella comunicazione relativa al **quarto trimestre** sono tenuti a compilare i diversi righi del quadro VP, **eccetto** i seguenti: **VP11** (crediti d’imposta), **VP12** (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e **VP14** (Iva da versare o a credito).

Tali righi, ad eccezione del VP12, invece, devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuano liquidazioni trimestrali e che si sono avvalsi delle **disposizioni agevolative** di cui all'[**articolo 74, comma 5, D.P.R. 633/1972**](#).

Inoltre, tenuto conto che i **contribuenti trimestrali “speciali”** (distributori di carburante, autotrasportatori) sono tenuti a versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio), se si effettuano **liquidazioni trimestrali sia “ordinarie”** ([**articolo 7 del D.P.R. 542/1999**](#)) **che “speciali”** ([**articolo 74, comma 4, DPR 633/1972**](#)), occorre compilare **due distinti moduli** del quadro VP, relativamente al quarto trimestre.

Per quanto riguarda la comunicazione relativa la **liquidazione Iva di gruppo** è stato poi precisato che – per la comunicazione relativa al **4° trimestre** – la **controllante** non deve

comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#), in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

Altra situazione da segnalare è quella relativa i **contribuenti con contabilità separate**: questi, in generale, devono compilare un **unico modulo** del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l'**esonero** dalla presentazione della **dichiarazione annuale Iva** e, conseguentemente della Li.Pe., i **dati** di quest'ultima attività “**non devono essere compresi** nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'**obbligo dichiarativo**”.

Si ricorda che – nel caso il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare il dovuto regolarizzando successivamente l'omissione – nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica **eccezione** è rappresentata dal **rgo VP10 (Versamenti auto UE)** dove vanno indicati i soli versamenti relativi all'Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intra-UE effettuati utilizzando gli appositi codici tributo.

Le specificità previste nella compilazione del quadro VP in relazione al quarto trimestre hanno ricadute anche sul nuovo **quadro VH**: trattasi del quadro del modello Iva che, da quest'anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda **inviare, integrare o correggere** i dati **omessi, incompleti o errati** nelle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche Iva**; in tal caso, **vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**.

Nelle istruzioni al modello Iva, viene infatti precisato che – in generale – i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Diversamente, quest'ultimo rigo (**VH16 non va compilato** dai contribuenti di cui al citato [articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) (trimestrali per “**opzione**”), in quanto l'**Iva dovuta** (o a **credito**) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di **dichiarazione annuale**.

Sempre nell'ambito del quadro VH si nota una discrepanza rispetto al quadro VP in merito all'**acconto Iva**. Infatti, mentre nel **rgo VH17** del modello Iva occorre riportare l'ammontare dell'**acconto dovuto** con rispettiva indicazione del **metodo adottato**, nel **rgo VP13** del modello Li.Pe. viene indicato solo “**l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato**”, senza alcuna specifica della **modalità** utilizzata. Di conseguenza **la comunicazione del metodo adottato** ai fini del calcolo dell'acconto Iva è **confinato solo a coloro che devono provvedere alla correzione di inesattezze** nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Esclusi dall'invio del **quadro VH** anche coloro che, per correggere errori od omissioni di una comunicazione già inviata, provvedono – anche oltre il termine ordinario – ad un **invio successivo** (che sostituisce le comunicazioni precedentemente trasmesse) ma comunque prima

di procedere alla **presentazione del modello Iva.**

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E DELLE CASE VACANZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2018 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

Con la [**circolare 27/2018**](#), l'INPS ha fornito i dati per il **calcolo della contribuzione** per l'anno **2018** dei **soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minima e sul reddito eccedente il minima, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l'[**articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011**](#), ha previsto che, con effetto dal **1 gennaio 2012**, le **aliquote contributive** pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **sono incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2018**, è pari al **24,00 %**.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla gestione commercianti l' aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018; è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per **le prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili** (euro 7,44 annuale);
- viene **confermata** anche per l'anno 2018 **la riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste **per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni** (riduzione di tre punti percentuali).

Quindi, tenendo presente **che per l'anno 2018**:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad **€ 15.710**; la circolare precisa che per l'anno 2018 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai

fini del calcolo del contributo IVS dovuto è diverso rispetto all'anno precedente, a causa della variazione dell'1,1% dell'indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 comunicata dall'ISTAT;

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € **77.717**; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari per i 2018 ad € 101.427** e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.710 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l'anno 2018 ad € **46.630**; per i redditi superiori a € 46.630 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di **un punto percentuale**, come disposto dall'[articolo 3-ter D.L. 384/1992](#), convertito nella **L. 438/1992..**

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nelle seguente tabella:

REDDITO

Master di specializzazione

DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità

di Federica Furlani

La disciplina della **perdita durevole di valore di un'immobilizzazione** trae origine dall'[articolo 2426, comma 1, n. 3, cod. civ.](#), il quale, dopo aver definito ai nn. 1 e 2 i criteri di rilevazione iniziale e la procedura di ammortamento, stabilisce che “*l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento*”.

L'iter per la verifica e determinazione della svalutazione delle immobilizzazioni parte dalla **valutazione** che la società deve fare ad ogni data di riferimento del bilancio **circa l'esistenza di uno o più indicatori** che possono far supporre che un'immobilizzazione possa aver subito una **riduzione di valore**, per poi procedere a **stimare il relativo valore recuperabile** da confrontare con il **valore netto contabile**, per determinare l'eventuale **perdita di valore** da rilevare in bilancio.

L'OIC 9, che ha lo scopo di disciplinare il **trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, ha previsto che il modello per la determinazione della perdita durevole di valore dovesse essere modulato sulla base delle **dimensioni** della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di **oneri sproporzionati** rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse, come quella dei flussi di cassa.

Con riferimento al **bilancio 2017**, che ci apprestiamo a redigere, entrano in vigore i nuovi limiti dimensionali per poter accedere all'**approccio semplificato** di determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni previsti dalla **versione dicembre 2016 dell'OIC 9**, i quali sono stati rivisitati al ribasso.

I **nuovi limiti**, che non devono essere superati per **due esercizi consecutivi**, sono i seguenti:

- numero medio dei **dipendenti** durante l'esercizio superiore a **50**,
- totale **attivo** di bilancio superiore a **4,4 milioni di euro**,
- **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni superiori a **8,8 milioni di euro**.

Di conseguenza solo le società che possono redigere il **bilancio in forma abbreviata**, ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#), e le **micro-imprese**, di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#),

possono utilizzare l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni **sui flussi di reddito prodotti dall'intera società**, nella considerazione che per queste tipologie dimensionali tale verifica fornisca risultati simili all'approccio base.

Ricordiamo che **fino al bilancio 2016** i limiti erano i seguenti:

- numero medio dei **dipendenti** durante l'esercizio superiore a **250**;
- totale **attivo** di bilancio superiore a **20 milioni di euro**;
- **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni superiori a **40 milioni di euro**.

Si è pertanto ampliata notevolmente la platea di soggetti: ora tutte le società che devono redigere il **bilancio in forma ordinaria** devono cimentarsi con l'**impairment test** descritto dall'OIC 9 **senza alcuna semplificazione**.

Tornando all'**approccio semplificato**, esso è basato sulla **capacità di ammortamento**, determinata sottraendo al **risultato economico d'esercizio**, non comprensivo delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione: in pratica si identifica con il **margine economico** che la gestione mette a disposizione per la **copertura degli ammortamenti**.

Il test di verifica della **recuperabilità delle immobilizzazioni** si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, generalmente mai superiore a 5 anni) è **sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti**.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in **perdita non** implica un **obbligo** a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la **capacità di produrre utili** che compensino tali perdite.

Ai fini della verifica della **recuperabilità delle immobilizzazioni**, è necessario confrontare il **valore recuperabile** determinato sulla base della capacità di ammortamento con il loro **valore netto contabile** iscritto in bilancio e l'eventuale **minor valore** che ne deriva è imputato prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, **in proporzione al loro valore netto contabile**.

Convegno di aggiornamento

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2017

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina: la permuta aziona la decadenza

di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con la recente [sentenza n. 2013 del 26 gennaio 2018](#) è tornata ad affrontare il tema dell'agevolazione riconosciuta ai coltivatori diretti e agli lap (imprenditori agricoli professionali) in sede di acquisto di terreni agricoli.

Come noto, infatti, la L. 604/1954 prima, e successivamente la **L. 25/2010**, hanno previsto il riconoscimento di una **normativa fiscale** di indubbio **favore** (registro e trascrizione fisse e catastale all'1%) in occasione dell'**acquisto** di **terreni agricoli** secondo gli strumenti urbanistici vigenti, a fronte, tuttavia, del **rispetto** di alcuni **requisiti**, tra i quali vi è il **divieto di alienazione** del **fondo** per un **quinquennio** dalla **data di acquisto**.

La Suprema Corte, nello specifico, si è soffermata sugli aspetti relativi alle **cause di decadenza**, affermando, in riferimento al venir meno del possesso prima che sia decorso un quinquennio, che *“Il sistema normativo che regola la formazione della piccola proprietà contadina è caratterizzato da indubbia finalità pubblicistica. Alla base di esso vi è il divieto di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato. In base all'articolo 7, L. 604/1954, decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi 5 anni dagli acquisti a norma della medesima legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziari su di esso acquistati. L'alienazione è il trasferimento della proprietà su un determinato bene da un soggetto a un altro comunque realizzato negozialmente. L'alienazione, dunque, non coincide con la vendita essendo evento economico neutrale rispetto alla formazione negoziale. Il tentativo di negare il carattere di alienazione a un atto di permuta che per l'appunto fa uscire dal patrimonio un bene ancorché non in cambio di una somma di denaro, non ha alcuna ragionevolezza giuridica.”*

In tal senso si era espressa, in vigenza della “vecchia” norma sulla piccola proprietà contadina (**L. 604/1954**), l’Agenzia delle Entrate con le due **risoluzioni** ravvicinate, [n. 324/E](#) e [n. 325/E](#) entrambe del **30 luglio 2008**: prassi che si rende applicabile anche all’attuale piccola proprietà contadina, stante la similarità della fattispecie prevista, nonostante la [circolare AdE 36/E/2010](#) abbia negato la continuità tra **L. 604/1954** e **L. 25/2010**.

Nelle due citate risoluzioni l’Agenzia delle Entrate ha **ricompreso** a pieno titolo la **permuta** nel **concepto** di **“alienazione”**, termine con il quale si deve ricomprendere ogni trasferimento della proprietà del fondo, a prescindere dalla causa giuridico-economica che sottende l’operazione.

Punto di partenza deve infatti essere il corretto **inquadramento** dell’istituto: la **permuta**, ai sensi dell’[articolo 1552 cod. civ.](#) è definita come *“il contratto che ha per oggetto il reciproco*

trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.”.

Da tale definizione non si può che concludere che la **permuta** consiste in un'**alienazione**, di natura volontaria, di un bene *versus* altro bene, sia che quest'ultimo esista al momento dell'atto o meno (in questo secondo caso si parla di permuta con cosa futura, tipica operazione del mondo immobiliare ove a fronte della cessione di un terreno edificabile si ha, quale contropartita, un appartamento).

In senso conforme, del resto, consta anche un consistente filone **giurisprudenziale** di legittimità, richiamato anche nelle due **risoluzioni**.

Ad esempio, la **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 2042/1981** ha avuto modo di statuire che “*le permute, intervenute fra gli acquirenti contestualmente all'acquisto di terreni con le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina dalla legge n. 604/1954, comportano la decadenza dei benefici fiscali per violazione dell'articolo 7 della citata legge*”; principio **ribadito** anche con la successiva **sentenza n. 8369/2006** in cui è stato affermato che “*non vi è alcun dubbio che nel concetto di alienazione – per i fini di cui alla legge n. 604 del 1954, art. 7 – rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, ivi compresa la permuta*”.

In senso contrario consta una datata decisione della **Commissione tributaria di I grado di Rossano, la n. 281/1991** con cui è stata **negata** la **decadenza** dall'agevolazione nell'ipotesi in cui la **permuta** abbia ad oggetto un terreno confinante e sia **realizzata al fine di migliorare lo sfruttamento del fondo**; tuttavia, la prassi richiamata è *tranchant* nel negare il permanere dell'agevolazione **a prescindere dalle finalità** perseguiti con il negozio che si intende porre in essere (accorpamento e ricomposizione fondiaria ai fini di un più razionale sfruttamento del terreno).

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ AGRICOLA E I CONTRATTI AGRARI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Proroga dell'iper - ammortamento per gli immateriali

di **EVOLUTION**

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, commi 30-33, 35, 36), proroga l'iper-ammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche degli ammortamenti dei beni immateriali.

La Legge di bilancio 2017 ([L. n. 232/2016, art. 1, commi 9 e 10](#)) introduce anche **una maggiorazione del 150% per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico**, finalizzati alla trasformazione tecnologica e/o digitale, e funzionali alla implementazione della c.d. "Industria 4.0", effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro tale data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In relazione a tali **beni, specificati nell'Allegato "A" alla stessa Legge di bilancio**, la maggiorazione del costo sarà pari al 150%, quindi **il costo ammortizzabile sarà complessivamente pari al 250%**, da qui la denominazione assegnata alla agevolazione, il cosiddetto **iper ammortamento**.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, inoltre, è consentita una **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei software funzionali alla trasformazione tecnologica collegati alle tecnologie legate all'implementazione della c.d. Industria 4.0**, indicati **nell'Allegato "B" alla Legge di bilancio**.

Dette agevolazioni sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2018 ([L. n. 205/2017, art. 1, commi 30-33, 35, 36](#)), per gli **investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20% del costo**

di acquisizione.

È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento per gli investimenti, **includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *onfield* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016, vale a dire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale, un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche del bene.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >